

Roma, 26 ottobre 2021

MEMORIA AGGIUNTIVA ANIOS

AUDIZIONE PRESSO LA XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI CAMERA DEI DEPUTATI

Il presente documento è stato stilato da Anios, prima associazione nazionale di interpreti di Lingua dei Segni Italiana fondata il 17 giugno 1987.

Il documento è conseguente a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 34-ter del Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n°69, in cui viene riconosciuta la lingua dei segni italiana e la figura dell'interprete LIS e LISt.

Con la presente si condivide quanto già inviato al Ministero della Disabilità e dell'Università col fine di agevolare la stesura di una legge quadro sulla disabilità ed armonizzarla con la parte attuativa del Decreto attualmente in fase di definizione presso il Tavolo Tecnico congiunto tra i due ministeri succitati.

Facendo riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingue dei segni professionisti (2016/2952 (RSP), si riconosce alle persone sorde, che facciano uso della lingua dei segni, uguali diritti di cittadinanza, la partecipazione attiva alla vita sociale, una pari accessibilità all'informazione e all'istruzione, permettendo loro di realizzarsi appieno in modo indipendente ed autonomo nelle scelte di vita che li riguardano.

In linea con la stessa fonte, riteniamo che questo obiettivo sia conseguibile tramite l'erogazione di servizi forniti da interpreti altamente qualificati e formati attraverso un percorso universitario quinquennale (L-12 e LM-94) come stabilito dalla nota ministeriale 5 luglio 2005 e D.M. 4.8.2000.

La Laurea Magistrale, iter formativo già previsto per gli interpreti di lingue vocali, è il requisito culturale necessario al fine di formare interpreti di lingua dei segni professionisti pienamente qualificati, che siano dunque in grado di operare all'interno dei vari contesti.

La LIS è una lingua e come tale va equiparata alle altre lingue insegnate in ambito accademico; analogamente gli interpreti LIS sono come tutti gli interpreti e per tale ragione vanno trattati economicamente, giuridicamente e nella formazione al pari dei colleghi di lingue vocali, includendo gli stessi percorsi formativi e potenziando l'offerta in essere.

Nel dettaglio si chiede:

- di creare un settore scientifico disciplinare della LIS, o delle Lingue dei Segni, affinché possano inserirsi negli atenei, alla pari delle altre lingue vocali insegnate;
- 2) consentire alle Università di avvalersi di maggiori finanziamenti affinché possano far fronte all'assunzione di CEL e di personale specializzato all'insegnamento della LIS o di altre Lingue dei Segni;
- contemplare lo stanziamento di fondi dedicati alla Ricerca sulla LIS e, in particolar modo, sull'Interpretariato in Lingua dei Segni, che ad oggi non risulta essere indagato, a differenza di molti altri paesi europei ed extra europei; questo affinché la formazione del professionista e la ricaduta sulla qualità del servizio offerto possano essere analizzati e trattati su basi scientifiche.

www.anios.it



- Nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico delle "Associazioni professionali che attestano la qualità ai sensi della legge 4/2013"
- Membro di EFSLI European Forum of Sign Language Interpreters

Via Nomentana 56 00161 ROMA presidenza@anios.it CF: 97193460587



www.anios.it

Fondata il 17/06/1987

- Nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico delle "Associazioni professionali che attestano la qualità ai sensi della legge 4/2013"
- Membro di EFSLI European Forum of Sign Language Interpreters

Via Nomentana 56 00161 ROMA presidenza@anios.it CF: 97193460587 Questi i codici di riferimento associati agli interpreti LIS:

Codice ISTAT CP2011 2.5.4.3.0 Interpreti e traduttori di livello elevato Q7 Codice ATECO 74.30.00 Traduzione e interpretariato Lis.

Relativamente ai servizi, richiamiamo l'esempio virtuoso della Regione Marche nella quale gli interpreti sono stati istituzionalizzati grazie alla Nota Esplicativa n. Prot. 5689/H5 del 17/11/89 a integrazione della ex Legge 18/82. Auspichiamo analoghe iniziative presso le strutture sanitarie, luoghi dove, contrariamente quanto previsto, si contravviene regolarmente ai diritti indispensabili delle persone sorde: i servizi di interpretariato LIS sono assenti o carenti, quando presenti sono demandati ad enti/cooperative private le quali attuano azioni di mediazione economica decurtando buona parte del compenso da riconoscere al professionista privandolo di un compenso equo e dignitoso per il servizio reso.

Crediamo fondamentale, e non più procrastinabile, un aggiornamento del nostro impianto legislativo, circa la presenza dell'interprete LIS in ambito giudiziario, relativamente al diritto della persona sorda di avvalersi, per tutto il procedimento che lo vede coinvolto, della presenza di un servizio di interpretariato al fine di garantirne il diritto di partecipazione cosciente. Questo in contrapposizione all'art. 143, poi divenuto con la riforma del 1989 art. 119 del Codice di Procedura Penale, con cui si prevede la presenza di uno o più interpreti nel solo caso in cui la persona sorda "non fosse in grado di leggere e scrivere".

Grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n.341 del 1999, che ha dichiarato illegittima la parte in cui limitava la nomina dell'interprete ai soli casi di analfabetismo, si è sancito il diritto della persona sorda ad avere per tutto il procedimento la presenza di un servizio di interpretariato al fine di garantirne il diritto di partecipazione consapevole. Per la medesima ragione sarebbe auspicabile superare la definizione che il legislatore dà dell'interprete come quella di "persona abituata a trattare con lui (persona sorda)" fino addirittura ad ammettere l'eccezione della presenza di un "prossimo congiunto" all'art.144 del medesimo Codice. In questo senso, a garanzia della fedeltà del contenuto veicolato, dell'imparzialità del professionista e della sicura riuscita dell'azione comunicativa, è auspicabile al più presto un aggiornamento del nostro impianto legislativo, con una definizione professionale dell'interprete di lingua dei segni, così come richiesto a più riprese anche dal Comitato ONU sull'attuazione della Convenzione per i diritti dei disabili, divenuta legge in Italia nel 2009.

Risulterebbe utile, inoltre, dare attuazione alla Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione alla Direttiva 2010/64/UE, che prevede all'art. 2, comma 1, "l'albo dei periti costituito da un comitato presieduto dal presidente del tribunale, con (...) le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere". L'attuazione di questa norma attenuerebbe molte delle problematiche interne ai nostri tribunali nei quali non si riconosce una retribuzione dignitosa e proporzionata al servizio reso. Gli interpreti rientrano in quella categoria di esperti di cui il sistema giudiziario si avvale (insieme a periti e consulenti) e i cui compensi sono bassissimi. Il sistema di calcolo delle prestazioni è basato sulla vacazione ed il compenso oltre ad essere esiguo ed inadeguato molto spesso viene riconosciuto dopo diversi mesi, in alcuni casi anche anni.



www.anios.it

Fondata il 17/06/1987

Come previsto in parte dal comma 3 della legge 69/2021, art. 34-ter caldeggiamo l'attuazione circa l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di dare piena accessibilità ai contenuti comunicativi verso l'esterno attraverso anche la fornitura di servizi di interpretariato all'interno dei pubblici uffici.

Parimenti urgente riteniamo fondamentale garantire i servizi di interpretariato LIS in situazioni di emergenza. L'accessibilità in situazioni di gravità, così come dimostrato negli ultimi 20 mesi di pandemia, ha favorito la salvaguardia della propria e dall'altrui incolumità, punto sul quale ci auguriamo non ci siano passi indietro, e ha permesso alla comunità sorda segnante la piena e consapevole partecipazione al vivere comune. A garanzia dello stesso sentimento di sicurezza del vivere sociale riteniamo rilevante l'accessibilità delle comunicazioni anche sui trasporti pubblici, da assicurare sia con video in lingua dei segni che con sottotitolazione dei messaggi vocali.

Con tale memoria aggiuntiva ribadiamo la disponibilità dell'associazione ad un'eventuale e più approfondita interlocuzione circa il profilo del professionista interprete di lingua dei segni e i suoi requisiti per lo svolgimento della professione.

- Nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico delle "Associazioni professionali che attestano la qualità ai sensi della legge 4/2013"
- Membro di EFSLI European Forum of Sign Language Interpreters

